



Condizioni e prescrizioni per l'applicazione degli interventi di cui agli artt. 5-6-7-9-15-16 della L.R. n. 2/94

Le Comunità Montane ai fini della predisposizione dei bandi riguardanti gli interventi degli articoli 5,6,7,9,15, e 16 della L.R. 18 gennaio 1994 n.2, dovranno attenersi alle prescrizioni di seguito formulate.

1. CONDIZIONI GENERALI

A) AMBITO TERRITORIALE

Le seguenti disposizioni si applicano alle zone montane, così come definito nell'Allegato 6 al PSR 2007 - 2013 approvato con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007.

B) CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono consentiti aiuti trasparenti concessi nei confronti di piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli rientranti nell'Allegato I del Trattato. Il sostegno, è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

C) OBIETTIVI

Per poter essere ammesso agli aiuti l'investimento deve perseguire in particolare i seguenti obiettivi:

- Riduzione dei costi di produzione;
- Miglioramento e riconversione della produzione;
- Miglioramento della qualità;
- Tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.

D) SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili comprendono:

- a. la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
- b. l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. I costi relativi al contratto di leasing come tasse, margini del locatore, interessi, costi di rifinanziamento, spese generali, oneri assicurativi, ecc. non costituiscono spese ammissibili;
- c. le spese generali, collegate alla spesa di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, entro un limite massimo del 5% dell'investimento ammesso.

Sono eleggibili le spese che siano state effettuate successivamente alla decisione di concessione dell'aiuto.

E) ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Possono essere concessi aiuti per consentire al beneficiario di soddisfare nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario, in particolare vanno osservati i limiti e le prescrizioni contenuti nel capitolo 10 "Informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, dalla politica di coesione e dal Fondo europeo per la pesca" del PSR 2007-2013.

Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

- Acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali;
- Impianto di piante annuali;
- Drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua;
- Semplici investimenti di sostituzione.

Possono essere concessi aiuti per l'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia con un costo non superiore al 10% delle spese ammissibili dell'investimento.

Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

F) ENTITA' MASSIMA DELL'AIUTO

L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare €500.000,00 erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi.

G) BENEFICIARI

Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli così come definiti nel Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004.

Nell'ambito dello stesso decreto legislativo è stata inoltre introdotta la figura di imprenditore agricolo professionale (i.a.p.) sostitutiva di quella di imprenditore agricolo a titolo principale (i.a.t.p.).

La normativa statale stabilisce che la qualifica di IAP in zona montana può essere richiesta da chi possiede conoscenze e competenze professionali (art. 5 Regolamento (CE) n. 1257/1999), dedica all'attività agricola (di cui all'art 2135 del codice civile) 25% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dall'attività medesima almeno il 25% del proprio reddito globale di lavoro.

2. CONDIZIONI SPECIFICHE

ARTICOLO 5 "Interventi per il miglioramento delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole"

"Allo scopo di concorrere al miglioramento degli assetti socio-strutturali ed economici, per gli interventi riguardanti l'approvvigionamento idrico, l'elettrificazione, la viabilità rurale e le linee telefoniche, di cui agli articoli 28 e 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, effettuati nelle zone individuate particolarmente svantaggiate ai sensi dell'articolo 2, possono essere concessi sussidi fino alla misura massima dell'85 per cento."

Disposizioni applicative:

- a. Approvvigionamento ed elettrificazione esclusivamente a servizio dell'impresa:
 - Contributo fino al 50%, elevabile al 55% se sono effettuati da giovani agricoltori (età inferiore a 40 anni) entro 5 anni dall'insediamento.
- b. Approvvigionamento ed elettrificazione finalizzato al consumo umano:

- Contributo fino al 75% della spesa ammessa nelle aree montane particolarmente svantaggiate individuate nel Piano per lo sviluppo socio economico della montagna approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 1025 del 24/11/1994.
- c. Viabilità rurale: esclusivamente viabilità interpoderale e/o sentieri ad uso collettivo:
 - Contributo fino al 75% della spesa ammessa nelle aree montane particolarmente svantaggiate;

ARTICOLO 6-“Interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale”

1. Al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio rurale, quale elemento costitutivo essenziale del paesaggio delle zone montane, e per consentire agli imprenditori agricoli migliori condizioni di vita e di esercizio delle attività economiche, possono essere concessi contributi in conto capitale per il radicale riattamento, la ristrutturazione e l'eventuale ampliamento di preesistenti fabbricati da destinarsi ad abitazione e ad annesso rustico, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi:

- a) a coltivatori diretti singoli od associati, ad imprenditori agricoli a titolo principale e cooperative agricole, fino alla misura massima del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile;*
- b) ad imprenditori agricoli non a titolo principale, ivi inclusi quelli a tempo parziale, fino alla misura massima del quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile.*

3. Possono altresì beneficiare delle provvidenze di cui al presente articolo, nella misura di cui alla lettera a) del comma 2, gli enti territoriali, e gli altri enti pubblici, le Regole e le Comunioni familiari anche per gli interventi riguardanti le malghe di cui sono titolari, in quanto destinate ad uso agricolo.

Disposizioni applicative in base all'art. 5 del Regolamento CE 1857/2006, i contributi di cui all'articolo 6 sono così modulati:

- 75% sulla spesa ammessa a favore di coltivatori diretti singoli od associati, ad imprenditori agricoli professionali e cooperative agricole nel caso di:
 - a. investimenti di capitali per la conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole di interesse archeologico o storico;
 - b. investimenti di capitali per la conservazione di elementi produttivi del patrimonio situati in aziende agricole di interesse archeologico o storico, senza aumento della capacità produttiva;
- 40% sulla spesa ammessa per gli interventi di cui sopra effettuati da imprenditori agricoli non professionali;
- In tutti gli altri casi il contributo è possibile fino al 50% , elevabile al 55% se effettuati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento.

ARTICOLO 7 “Interventi per la valorizzazione delle produzioni”

1. Al fine di valorizzare le produzioni agricole nelle zone montane attraverso l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature sono concessi contributi a imprenditori agricoli anche non a titolo principale, a cooperative agricole e ad associazioni di produttori.

2. I contributi di cui al comma 1 ammontano fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 55 per cento se i beneficiari sono giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.

Disposizioni applicative.

Intensità massima di aiuto:

- Per investimenti connessi alla produzione primaria di prodotti agricoli: fino al 50%, elevabile al 55% se sono effettuati da giovani agricoltori (età inferiore a 40 anni) entro 5 anni dall'insediamento.
- Per investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli: fino al 40%.

ARTICOLO 9 “Miglioramento delle condizioni igieniche e di benessere negli allevamenti”

1. Ad imprenditori agricoli, singoli ed associati, loro cooperative, nonché ad associazioni di produttori, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, per investimenti da effettuarsi in zone montane diretti al miglioramento delle condizioni di igiene ed al benessere degli animali negli allevamenti, a condizione che gli investimenti medesimi non comportino un incremento della capacità produttiva, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare od un trasferimento sia stato precedentemente acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 857/84.

Disposizioni applicative nel rispetto dell'articolo 4 comma e) Regolamento CE 1857/2006

Sono ammissibili le spese per investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore e per conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi.

L'aumento del tasso di aiuto al 75% è applicabile solo ai costi aggiuntivi derivanti da investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti o intesi a superare i requisiti in vigore.

Non si applica a investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva e a quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

ARTICOLO 15 “Interventi a favore delle colture alternative.”

1. Al fine di incentivare la riconversione produttiva nelle zone montane attraverso l'introduzione di colture alternative possono essere concessi, ad imprenditori agricoli, singoli o associati, loro cooperative ed associazioni di produttori, contributi sulle spese per l'acquisto di materiale vegetale e per il relativo impianto nonché per gli investimenti relativi alla trasformazione e vendita dei prodotti ricavati.

2. Le colture alternative di cui al comma 1, erbacee, arboree ed arbustive, ricomprendono le produzioni di frutti di sottobosco, le specie frutticole minori, le piante officinali, le specie pregiate per la produzione di legno, le conifere e latifoglie a rapido accrescimento, gli arboreti specializzati per la produzione di semi e la conservazione del patrimonio genetico.

Disposizioni applicative

Non sono ammissibili a finanziamento l'acquisto e l'impianto di piante, semi e tuberi di specie a ciclo vegetativo annuale.

ARTICOLO 16 “Interventi a favore degli allevamenti minori.”

1. Al fine di diversificare le attività zootecniche nelle zone montane favorendo lo sviluppo di allevamenti minori possono essere concessi, ad imprenditori agricoli, singoli ed associati, loro cooperative ed associazioni di produttori, contributi sulle spese per l'acquisto di riproduttori, per la realizzazione di strutture zootecniche e per la provvista di impianti ed attrezzature.

2. Gli allevamenti minori di cui al comma 1 riguardano gli ovini, i caprini, i cunicoli, gli equini, l'acquacoltura, l'apicoltura, gli ungulati e l'avifauna nonché altre specie animali individuate dalla Giunta regionale, con particolare riferimento alle categorie specificate nel DPR 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 14.

Spese ammissibili:

- Interventi per la costruzione, riattamento e ammodernamento di strutture zootecniche e relativi impianti;
- Attrezzature per la gestione all'allevamento;

Sono esclusi gli interventi nel settore dell'acquacoltura.

Non è consentito l'acquisto di bestiame.

ARTICOLO 17 “Misure dei benefici”

1- I contributi in conto capitale di cui agli articoli 15 e 16 possono essere concessi nella misura massima del 45 per cento della spesa ammissibile per i beni immobili e del 30 per cento della spesa ammissibile per gli altri investimenti,

2- Le misure massime di contributi di cui al comma 1 sono elevabili del 25% per gli interventi a favore di giovani agricoltori ai sensi dell'articolo 10 del regolamento CEE 2328/1991”

Disposizioni applicative

L'elevazione della misura massima di contributo di cui al comma 1 si applica esclusivamente per gli interventi a favore di giovani agricoltori (età inferiore a 40 anni) entro i 5 anni dall'insediamento nel rispetto della percentuale massima del 55% della spesa ammissibile.